



CITTÀ DI FASANO

Sindaco

Ordinanza Sindacale n.: **17** del **07/04/2020**

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 07.04.2020 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 16 del 07.04.2020 con cui sono state stabilite ulteriori misure finalizzate al contenimento della diffusione del contagio nell'ambito dell'emergenza COVID-19, riferite alla disciplina delle modalità di accesso negli esercizi commerciali, nonché alla chiusura completa al pubblico delle attività commerciali dal dettaglio;

Dato atto che, per errore materiale, nella parte dispositiva sono state indicati il 13 e 14 aprile 2020 giornate di completa chiusura in luogo del 12 e del 13 aprile 2020;

Ritenuto altresì provvedere a precisare, per ragioni di chiarezza, in questa stesa sede che l'obbligo di indossare da parte dei clienti degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali, dispositivi di protezione individuale ha efficacia fino al 13 aprile 2020;

Ritenuto opportuno e necessario rettificare la precedente ordinanza sindacale;

DISPONE

Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di rettificare la propria precedente ordinanza n. 16 del 07.04.2020, che in nulla viene innovata se non per la parte riferita alle giornate di completa chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio e alla precisazione in ordine all'efficacia, fino al 13 aprile 2020, dell'obbligo da parte dei clienti degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali, dispositivi di protezione individuale.

ORDINA

Per tutto quanto innanzi e per le motivazioni di cui alla propria precedente ordinanza n. 16/2020, le seguenti ulteriori misure, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

1. **Nelle giornate festive del 12 e 13 aprile 2020** sarà osservata la completa chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali, compresi i rivenditori di tabacchi. Sono esclusi dall'obbligo di completa chiusura: le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le stazioni di rifornimento carburante che si attengano agli orari e ai turni di apertura previsti per i giorni festivi;

2. Nella fascia oraria di apertura al pubblico i gestori delle attività commerciali al dettaglio dovranno predisporre tutte le condizioni necessarie per evitare il rischio di contagio, verificando che siano garantiti il rispetto del divieto di assembramento, l'accesso limitato e contingentato degli avventori e limitato ad uno solo componente per nucleo familiare, il mantenimento della prescritta distanza interpersonale, l'utilizzo dei DPI da parte del personale, e provvedendo, fino al 13 aprile 2020, ad opportuna sanificazione, degli ambienti aperti al pubblico;

3. Obbligo di indossare da parte dei clienti degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali, dispositivi di protezione individuale (in particolare, mascherina o comunque una protezione, tipo sciarpa o foulard, per coprire naso e bocca) fino al 13 aprile 2020.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e vale fino a diversa Disposizione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 oltre la sanzione accessoria di cui al com. 4, com.2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020.

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano e trasmessa agli Organi di Stampa per la sua divulgazione.

Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, ai Dirigenti comunali, al Dirigente del Suap e al Comandante della Polizia locale e alle Forze dell'ordine, e alla ASL, Dipartimento di Igiene e Sanità.

Il Sindaco
F.to Francesco Zaccaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 07/04/2020 fino al 23/04/2020.

Fasano, 07/04/2020

Il Responsabile della pubblicazione